

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: NANNICINI)

Roma, 1° settembre 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. 187)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- la disciplina in recepimento concerne i distacchi nell'ambito del medesimo datore di lavoro o impresa appartenente al medesimo gruppo e i distacchi operati nell'ambito di un contratto concluso tra il datore di lavoro e il destinatario della prestazione di servizi, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo;

- il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/957 è stabilito al 30 luglio 2020, mentre il termine per l'esercizio della delega scadrà il 30 ottobre 2020;

- considerato che, con riguardo all'applicazione delle condizioni economiche e normative, resta correttamente operante il principio generale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui i lavoratori distaccati hanno diritto (a carico del somministratore), a parità di mansioni svolte, alle condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;

- considerato che, in riferimento all'articolo 3, che esclude dall'ambito delle novelle previste dallo schema di decreto le prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada, a cui continua ad applicarsi il testo vigente del citato decreto legislativo n. 136 del 2016, si rileva che tale esclusione è conforme alla direttiva (UE) 2018/957 in recepimento che ha previsto l'applicazione delle proprie norme al settore del trasporto su strada solo a decorrere dalla data di applicazione di uno specifico atto legislativo, peraltro non ancora adottato;

- valutato che il provvedimento, composto di 3 articoli di cui l'articolo 1 reca le novelle al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, mentre l'articolo 2 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 una disposizione finale che esclude dalla normativa il settore del trasporto stradale, provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva in titolo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- in riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), dello schema, inerente le fattispecie di somministrazione di lavoro, l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina italiana, oltre all'ipotesi già contemplata del distacco in Italia da parte di un'agenzia di somministrazione stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche i casi in cui un'agenzia di somministrazione di lavoro, sempre

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, distacchi lavoratori presso un'impresa con sede nel medesimo o in un altro Stato membro, che a sua volta invia tali lavoratori, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi (non di somministrazione), presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che abbia sede in Italia, si pone in linea con la corrispondente novella operata dalla direttiva (UE) 2018/957;

- in riferimento alla novella di cui alla lettera *d*), che introduce, con il nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 136 del 2016, una disciplina specifica per i distacchi di lunga durata (superiore a 12 mesi o a 18 mesi previa notifica motivata al Ministero del lavoro), in conformità con le corrispondenti novelle operate dalla direttiva (UE) 2018/957 alla citata direttiva 96/71/CE, si valuti l'opportunità di inserire il richiamo del suddetto nuovo articolo 4-*bis* nell'articolo 1, comma 5, dello stesso del decreto legislativo n. 136, ove si individuano le norme applicabili anche ai casi in cui il distacco di lavoratori in Italia sia operato da imprese stabilite in uno Stato non facente parte dell'Unione europea. Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE dispone che, nell'ambito dei distacchi transnazionali di lavoratori, le imprese stabilite in uno Stato non membro dell'UE non possano beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro.

- in tale contesto, relativo alla novella di cui alla lettera *d*), si valuti l'opportunità di inserire anche nel nuovo articolo 4-*bis*, con riferimento alle fonti normative e contrattuali italiane summenzionate, l'inciso "se più favorevoli", come previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, primo comma, della direttiva.

Tommaso Nannicini